

Consiglio Regionale  
della Puglia

LEGGE REGIONALE

Istituzione della Commissione speciale per la riforma istituzionale e ammi  
nistrativa della Regione Puglia

Consiglio Regionale  
della Puglia

Legge regionale

"Istituzione della Commissione speciale per la riforma istituzionale e amministrativa della Regione Puglia"

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Istituzione)

1. E' istituita, a norma dell'art. 34 dello Statuto della Regione Puglia e dell'art. 20 del Regolamento interno del Consiglio regionale, la Commissione speciale per l'approfondimento dell'esame dei problemi concernenti la riforma dell'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione.
2. La Commissione è composta da tredici Consiglieri regionali in rappresentanza dei Gruppi.

Art. 2

(Compiti)

1. La Commissione provvede ad approfondire l'esame dei problemi concernenti l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione ed a formulare suggerimenti e proposte di riforme statutarie e regolamentari:

Consiglio Regionale  
della Puglia

- per l'adeguamento dell'ordinamento istituzionale e amministrativo della Regione Puglia nell'obiettivo di rafforzarne l'essenziale carattere di istituto di democrazia politica che guida e indirizza il tessuto delle autonomie locali;
  - per l'individuazione di criteri procedurali che diano trasparenza e tempestività alla produzione degli atti gestionali della Regione e garantiscano il coordinamento delle iniziative;
  - per il raccordo operativo delle rappresentanze elettive del potere locale con la più vasta e organica azione di riforma dello Stato.
2. La Commissione riferisce al Consiglio regionale con rapporti semestrali e rassegna le sue conclusioni definitive al concludersi della legislatura.

Art. 3

(Funzionamento)

1. Il Presidente del Consiglio regionale provvede alla costituzione e insediamento della Commissione entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. La Commissione nella riunione di insediamento elegge il Presidente e due Vice Presidenti.
2. Il Presidente presiede la Commissione e ne coordina i lavori.
3. Per il funzionamento e il supporto tecnico, la Commissione si avvale del personale e delle strutture del Consiglio regionale e di un massimo di n. 5 esperti proposti dalla Commissione e nominati secondo la normativa regionale vigente.
4. Le spese necessarie per il funzionamento e il supporto tecnico gravano sul bilancio del Consiglio regionale.

Consiglio Regionale  
della Puglia

5. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento interno del Consiglio in quanto compatibili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Mario Annese)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
F.to(sig. Raffaele Fitto)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to(dott. Renato Guaccero)

Consiglio Regionale  
della Puglia

E' estratto del verbale della seduta dell'11.10.1991 ed è conforme al  
testo deliberato dal Consiglio regionale,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to(dott. Mario Annese)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
F.to(sig. Raffaele Fitto)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Renato Guaccero)